

diritto e tutela

PERIODICO GIURIDICO DI
N.31 SETTEMBRE 2020
TRIMESTRALE



STUDIO3A®
DIAMO VALORE AI DIRITTI

- **STRADE AD ALTO RISCHIO PER LE DUE RUOTE**
I RISULTATI DI UNO STUDIO REALIZZATO DA SETTE ESPERTI RICOSTRUTTORI DI INCIDENTI
- **SINISTRI CON ANIMALI SELVATICI, I DANNI VANNO CHIESTI ALLA REGIONE**
FINALMENTE LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA SULL'INTRICATA MATERIA
- **“Salta” un'altra catena dentale, migliaia i pazienti danneggiati**
Il “caso” Dentix e i contratti di credito collegati



POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - 70%/NE/VE

3A
EDIZIONI





Editore e proprietario:
Valore S.p.A.[®]
Via Bruno Maderna, 7
30174 Venezia
Tel: +39 041 8622601
segreteria@studio3a.net
www.studio3a.net
CF e PI 03850440276

Direttore responsabile:
Nicola De Rossi

Coordinamento editoriale:
Ernes Trovò, Marco Frigo
e Nicola De Rossi

Testi redazionali:
Nicola De Rossi

Progetto grafico:
Marco Bosa

Coordinamento esecutivo:
C Maiuscola
Via Mantovani Orsetti, 22
31100 Treviso
www.cmaiuscola.com

Stampa:
Pubbliservice Srl
Via Raffaello, 21
31021 Mogliano Veneto (TV)

Data chiusura numero:
07.08.2020

REGISTRATO AL N.5 2015
PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI VENEZIA
CON PROVVEDIMENTO
DEL 29.10.2015

© Tutti i diritti riservati

P1

EDITORIALE

Non è più tempo di stringere i... denti

Le istituzioni preposte
intervengono sulle catene dentali



P2

Strade ad alto rischio per le due ruote

I risultati di uno studio realizzato da
sette esperti ricostruttori di incidenti



P8

Sinistri con animali selvatici, i danni vanno chiesti alla regione

Finalmente la Cassazione
fa chiarezza sull'intricata materia



P14

"Salta" un'altra catena dentale, migliaia i pazienti danneggiati

Il "caso" Dentix e i contratti
di credito collegati

P20

IL PUNTO DI VISTA / Raffaele Iandolo "Le catene dentali vanno regolamentate"

L'ennesimo "crack" ripropone la
necessità di interventi legislativi

Studio3A breaking news

P26

NOVITÀ

Incidente? ... Facile:

RisarcimentoFacile.it e non ci pensi più

Attiva da luglio l'app "scacciapensieri"
in caso di sinistri meno gravi

P28

IL CASO

Come valorizzare la "turbativa", anche di una bici

Vittima di un grave incidente
risarcito grazie alla polizza del ciclista
che gli aveva attraversato la strada

P31

SENTENZE

Per la tragica morte del nipote vanno risarciti anche i nonni pur abitando all'altro capo dell'Italia

Anche la Corte d'Appello di Venezia
dà ragione a Studio3A: superato il presupposto
della convivenza per i danni morali

P32

SOCIALE

3A Insieme in campo anche per i centri estivi di "famiglie e abilità"

Decine di bambini e adolescenti
disabili tornano a divertirsi
dopo la quarantena anche grazie
all'aiuto del brand benefico di Studio3A

P33

NOVITÀ

3A Edizioni "raddoppia"

L'obiettivo della collana è di dare
alle stampe due volumi all'anno

P34

MEDIA

Quando i media chiedono la verità ...

Studio3A risponde

P36 e P37

LA STRUTTURA

La solidità di un gruppo per dare valore ai diritti

L'organizzazione aziendale

LA SQUADRA

Chiamateci per nome ...

EDITORIALE

dirittoetutela



NON È PIÙ TEMPO DI STRINGERE I... DENTI

LE ISTITUZIONI PREPOSTE INTERVENGANO SULLE CATENE DENTALI

Si definiscono comunemente "catene dentali" quegli studi dentistici che si caratterizzano per la presenza di un marchio aziendale unico e un'ampia diffusione sul territorio nazionale: ormai da un certo tempo si presentano come alternativa agli studi tradizionali con uno o pochi associati, sono caratterizzati da uno spiccato approccio commerciale e propongono piani di cura "al ribasso" e non sempre dai risultati efficaci.

Un fenomeno discusso, anche perché non poche di queste realtà sono fallite, magari per riciclarsi altrove. Il caso Dentix, tuttavia, va oltre, e ha giustamente destato sconcerto e preoccupazione, perché qui si parla di ben 57 cliniche distribuite in tutto il Paese che hanno chiuso i battenti dall'oggi al domani lasciando migliaia di clienti con lavori a metà o neppure iniziati, e per i quali con molta probabilità dovranno rivolgersi ad altri professionisti: anche laddove riesca il tentativo di salvataggio della società, ormai il rapporto di fiducia con i pazienti è compromesso.

Non solo, perché al danno alla salute si aggiunge anche quello economico, essendo prassi di Dentix, con procedure peraltro molto "easy", quella di far accendere ai clienti dei finanziamenti per pagare le prestazioni e la maggior parte di loro, complice anche il Coronavirus che per dei mesi ha "occultato" i problemi, hanno già corrisposto svariate rate del mutuo, per cure che verosimilmente non riceveranno mai: si parla anche di alcune migliaia di euro.

Sono decine i danneggiati che hanno chiesto aiuto a Studio3A. I nostri esperti si sono subito attivati per dare loro

risposte, è stata inviata una diffida per la ripresa delle cure a Dentix, che ovviamente non ha risposto, e quindi sono state contattate tutte le finanziarie con cui sono stati accesi i finanziamenti, comunicando loro la risoluzione del contratto collegato alla prestazione per inadempimento, bloccando quindi ogni altro indebito prelievo dai conti correnti dei pazienti e richiedendo la restituzione delle rate già corrisposte: alcune stanno collaborando. Di certo c'è che andremo fino in fondo, anche per le vie legali se servirà, per restituire ai nostri assistiti fino all'ultimo centesimo.

Detto questo, però, non è più accettabile e concepibile che questi fatti abbiano continuamente a ripetersi: nel 2019, ad esempio, era toccato a IdeaSorriso. L'odontoiatria non è un ramo della medicina di serie "B", del dentista hanno bisogno tutti, e non si tratta di mere esigenze estetiche perché ai problemi dentali, oltre alle sofferenze che comportano, sono collegate malattie della bocca e del cavo orale, dalla scorretta masticazione possono derivare patologie intestinali. Così come non è tollerabile che intere famiglie vengano gettate sul lastrico e debbano pagare sulla propria pelle per il fallimento di queste società. Questo per dire che è ora e tempo che il Governo, il Ministero della Sanità in primis, oltre a monitorarlo in modo più deciso, regolarizzino questo fenomeno, trovino delle soluzioni e stabiliscano delle norme che evitino il ripetersi di questi crack e garantiscano la tutela della salute pubblica, dei diritti dei consumatori e dei loro soldi.

Dott. Ermes Trovò

STRADE AD ALTO RISCHIO PER LE DUE RUOTE

I risultati di uno studio
realizzato da sette
esperti ricostruttori
di incidenti

I PIÙ ESPOSTI? I MOTOCICLISTI. LA VIOLAZIONE “REGINA”? L'OMESSA PRECEDENZA

L'analisi delle perizie cinematiche
rivela le tipologie più frequenti
dei sinistri

CORRERE NELLA PROPRIA CORSIA NON BASTA: BISOGNA ANCHE TENERE LA DESTRA

Un terribile frontale in Abruzzo
concausato dalla (frequente)
violazione di questa norma



I PIÙ ESPOSTI? I MOTOCICLISTI. LA VIOLAZIONE “REGINA”? L'OMESSA PRECEDENZA L'ANALISI DELLE PERIZIE CINEMATICHES RIVELA LE TIPOLOGIE PIÙ FREQUENTI DEI SINISTRI

La sempre crescente domanda di trasporto su gomma, che ha interessato i Paesi occidentali a partire dalla seconda metà del secolo scorso, a fronte di una rete infrastrutturale che non offre il medesimo tasso di evoluzione, si riflette negli elevati fenomeni di incidentalità, oramai divenuti costanti notizie di cronaca quotidiana.

Basta pensare, infatti, che secondo l'Istituto Nazionale di Statistica (analisi effettuata grazie alla cooperazione tra Istat, Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione sanitaria - Ufficio 6, Direzione Generale della Prevenzione sanitaria - Ufficio 4, e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale), nel nostro Paese nel 2018 si sono verificati 172.553 incidenti stradali con lesioni a persone. In Italia il trend del numero di sinistri, nonché di vittime e di feriti,


seppur negativo sul periodo 2001-2018, rimane tuttavia preoccupantemente elevato, avendo provocato nell'anno di riferimento 3.334 vittime (morti entro il trentesimo giorno dal sinistro) e 242.919 feriti, dei quali 17.000 gravi, ovvero il 7% circa del totale dei feriti.

In base alla categoria di strada, il numero di incidenti e di vittime del 2018 può essere così suddiviso: su strade urbane 126.774 sinistri (73,4% del totale), con 1.401 decessi (il 42,0% del totale); su strade extraurbane (statali, regionali, provinciali e comunali) 36.372 sinistri (il 21,1%), con 1.603 decessi (il 48,1%); su autostrade e relativi raccordi 9.437 sinistri (il 5,5%), con 330 decessi (il 9,9% del totale).


Nei sinistri stradali dove le persone coinvolte riportano lesioni rilevanti, generalmente, si ricorre al giudizio tecnico nei casi in cui la dinamica non si dimostri palese con lo scopo di quantificare il concorso di colpa, ovvero per poter dirimere alcuni elementi caratteristici dell'evento, come il calcolo analitico della velocità dei mezzi o le possibili manovre di evitabilità dell'urto legate agli spazi e ai tempi di avvistamento: questi aspetti, infatti, sono caratterizzati da una componente fisica-matematica che rappresenta la lacuna principale dei reparti di infortunistica delle Forze dell'Ordine.

Innanzitutto va precisato che, dall'indagine espletata, contrariamente a quanto si è portati a pensare, il 68% delle ricostruzioni cinematiche svolte non sono eseguite nell'immediatezza dell'accaduto, ma in un secondo momento, e spesso esauriscono il proprio scopo al di fuori delle aule di giustizia.

Lo studio, di cui si riportano qui i risultati salienti, volto a inquadrare i tipi di sinistro per i quali più frequentemente si ricorre alla ricostruzione cinematica per svariate esigenze (giudiziarie, stragiudiziali, valutative, eccetera), ha coinvolto sette tecnici ricostruttori di primo livello che operano nel panorama nazionale. Ciascuno di loro ha compilato una



Trend del numero di sinistri stradali, morti e feriti. Dati riportati dal 2001 al 2018 (ISTAT)



Sinistri stradali ricostruiti

- sinistri tra veicoli motorizzati
- ciclisti
- pedoni

tabella riguardante i sinistri ricostruiti in uno specifico anno di attività: nel totale sono stati esaminati 497 incarichi evasi. Com'è noto, i sinistri stradali presentano sempre delle diversità che rendono l'evento unico in sé; tuttavia, questi possono essere classificati in tipologie, così da poter individuare quelli maggiormente sottoposti all'attenzione di un giudizio tecnico.

L'esame dei quasi cinquecento sinistri analizzati conduce a una prima distinzione tra due macro-aree: sinistri che hanno visto protagonisti veicoli motorizzati, pari al 70% degli incarichi, e sinistri che hanno coinvolto i cosiddetti utenti deboli della strada, corrispondenti al 30% del totale (l'art. 53-bis del Nuovo Codice della Strada definisce "utenti deboli" pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade).

All'interno della seconda categoria, i ciclisti hanno

rappresentato il 52% dei casi, mentre i pedoni il 48%.

Nel 2018, in Italia, si sono registrati 1926 decessi (dato Istat) fra gli utenti vulnerabili, che rappresentano il complesso degli utenti deboli con in aggiunta i conducenti di ciclomotori e motocicli, corrispondenti a quasi il 50% delle vittime sulle strade. L'alto tasso di mortalità in confronto al numero di sinistri relativi a pedoni e velocipedisti, nonché a dispetto del fatto che i mezzi motorizzati a due ruote siano in minoranza rispetto al parco circolante motorizzato in Italia (e che percorrano mediamente molti meno chilometri di quelli a quattro ruote), conferma come questa classe di utenti sia molto più esposta di altre, giacché sprovvisti o provvisti in misura ridotta di dispositivi di sicurezza passiva.

I pedoni che incorrono in sinistri si trovano generalmente ad attraversare la carreggiata: l'impatto avviene meno spesso in caso di persona che cammina sul ciglio della carreggiata, essendo in questo caso più agevole una manovra evasiva, e dunque assai meno probabile la sovrapposizione delle traiettorie.

Le dinamiche d'investimento in cui è coinvolto un ciclista sono sostanzialmente tre. Vi è una netta prevalenza, pari ad oltre la metà dei sinistri ricostruiti (il 53%), del caso di velocipede in ingresso in carreggiata da strade pubbliche, private e piste ciclabili. In effetti, si può notare che gioca a sfavore di quest'ultimi la velocità con cui si immettono in carreggiata anche nei casi dove effettivamente godono di diritto di precedenza. Esempio assai calzante di caso critico è costituito dagli attraversamenti ciclabili affiancati agli attraversamenti pedonali, sui quali il ciclista ha diritto di precedenza nell'attraversare la carreggiata senza dover necessariamente scendere dal velocipede, mantenendo dunque potenzialmente una velocità di crociera costante che può portarlo da un'area nettamente al di fuori della carreggiata, tale da non rappresentare una chiara preoccupazione per il conducente del veicolo motorizzato, fino alla sovrapposizione delle traiettorie, ovvero al punto d'impatto all'interno della carreggiata, in un tempo assai limitato, generalmente inferiore a quello di percezione-reazione.

Spicca, poi, il notevole dato (33%) relativo ai sinistri avvenuti

con il veicolo motorizzato che raggiunge il velocipede da tergo e l'impatto avviene all'interno della stessa corsia di marcia. Ciò è dovuto al fatto che spesso i conducenti dei veicoli a motore tendono a eseguire la manovra di sorpasso dei ciclisti passando in prossimità di quest'ultimi, senza tener conto che un lieve spostamento verso sinistra della bicicletta può provocare la sovrapposizione delle traiettorie e dunque il sinistro. Un 12% dei casi è infine riconducibile ad un velocipede in deviazione, ovvero in svolta all'interno della carreggiata tralasciando l'opposta corsia di marcia. In generale, le casistiche di sinistri stradali in cui viene interpellato un ausilio tecnico sono rappresentate dai seguenti scenari. La maggior parte è imputabile alla mancata concessione della precedenza da parte di un veicolo che svolta a sinistra, dunque attraversa l'opposta corsia di marcia senza cedere la precedenza a un altro veicolo già ivi circolante: qui il dato si assesta al 33% circa e comprende sia i casi di impatto con mezzi contro-provenienti, sia con mezzi che, in fase di sorpasso, sopraggiungono da dietro. Com'è noto, questo tipo di sinistro può frequentemente sfociare in un concorso di colpa. Infatti, nel caso di impatto con un mezzo "contro proveniente", il conducente del veicolo che manca il rispetto precedenza infrangendo quanto previsto dall'articolo 145 del Codice della Strada può essere tratto in inganno da una velocità non commisurata ai luoghi (art. 141 del C.d.S.) o perfino superiore al limite imposto dall'articolo 142 del C.d.S da parte del veicolo contro proveniente. Nel caso di contatto con un mezzo proveniente da tergo in fase di sorpasso, il veicolo in svolta infrange l'articolo 154 del C.d.S. e il possibile concorso di colpa riscontrato nei sinistri in analisi è dovuto al fatto che tale sorpasso sia stato messo in atto in area ove tale manovra non è consentita, come ad esempio in corrispondenza di un'intersezione (art. 148 del C.d.S.). La seconda causa di sinistro fra i mezzi motorizzati, pari al 31% del totale, è l'invasione di corsia da parte di uno dei due conducenti. Tale causa determinante si riscontra spesso in corrispondenza delle curve a corto raggio e/o con visibilità ridotta, durante la cui percorrenza i conducenti tendono a concentrarsi ed invadere l'opposta corsia di marcia, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 146/1, dunque in combinato disposto con l'art. 40/8 del C.d.S.. In questo caso l'oggetto di valutazione su cui si focalizzerà maggiormente la ricostruzione cinematica è la posizione in strada del veicolo contro proveniente che, sebbene all'interno della propria corsia di marcia, potrebbe non procedere strettamente a destra, ovvero in prossimità della linea di margine, come previsto dall'articolo 143 del C.d.S., cosicché anche una lieve invasione di corsia determini la sovrapposizione dalle traiettorie. L'immissione in carreggiata omettendo di cedere la precedenza ai veicoli circolanti è la terza causa (20% sul totale) che porta a ricorrere a una ricostruzione cinematica. Tale circostanza si manifesta in crocevia con strade secondarie o varchi privati, ove un veicolo si immette nella viabile principale senza rispettare il segnale di "Stop" o di "dare precedenza" (art. 145 del C.d.S.). In questo caso è stato spesso oggetto di valutazione dell'ausiliario tecnico un

possibile concorso di colpa per via dell'eccesso di velocità da parte del mezzo avente diritto di precedenza (articoli 141 del C.d.S. e 142 del C.d.S.).

In merito a quest'ultima macro-categoria si è tristemente notato che, anche per i sinistri fra autovetture, le conseguenze per le persone sono spesso nefaste, giacché il conducente che gode di diritto di precedenza non riconosce l'altro mezzo come un pericolo imminente e di conseguenza non rallenta preventivamente; inoltre l'impatto avviene sulla parte laterale della vettura, che è la zona ove l'abitacolo offre la minore sicurezza passiva.

È opportuno precisare che, dall'esame delle sentenze, nel caso di sovrapposizione di infrazioni, dunque di manovra che sia in contrasto con più articoli del C.d.S., l'orientamento giurisprudenziale è quello di ritenere assorbita la violazione più lieve in quella più grave del medesimo tipo. Del resto, nei capi d'imputazione e nelle contestazioni da parte delle autorità, vi è sempre la violazione più grave. Ad esempio l'art. 154 del C.d.S. viene assorbito dall'art. 145, mentre l'art. 143 del C.d.S. dall'art. 146/1, dunque 40/8.

Da ultimo, lo studio ha permesso di riscontrare che il 41% dei sinistri che hanno coinvolto utenti deboli si sono concretizzati in orario notturno, percentuale relativamente alta in considerazione del fatto che la concentrazione di tali utenti durante le ore notturne è nettamente inferiore rispetto a quella presente in periodo diurno. Questa evidenza come, durante la guida in assenza di luce naturale, la "avvistabilità" da parte di un conducente di un pedone e/o un ciclista risulta assai precaria e difficoltosa a causa dell'assenza di profondità di visibilità ambientale, della ridotta potenza o non utilizzo dei proiettori dei velocipedi nonché dal mancato uso di indumenti e sistemi ad alta visibilità.

Prof. Ing. Mattia Strangi
Ingegnere cinematico

IL RIFERIMENTO NORMATIVO



ARTICOLO 143 DEL CODICE DELLA STRADA

"Art. 143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata. 1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. 2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. 3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione (...)"

CORRERE NELLA PROPRIA CORSIA NON BASTA: BISOGNA ANCHE TENERE LA DESTRA

UN TERRIBILE FRONTALE IN ABRUZZO CONCAUSATO DALLA (FREQUENTE) VIOLAZIONE DI QUESTA NORMA



Non basta viaggiare nella propria corsia, bisogna anche tenere rigorosamente la destra. Come comprovato dallo studio curato dai tecnici ricostruttori, spesso gli scontri frontali si verificano, o hanno conseguenze tragiche, perché, all'invasione della corsia opposta da parte di uno dei conducenti, si aggiunge la violazione, da parte dell'altro, di questa norma purtroppo troppo poco osservata (e conosciuta) del codice della strada: anziché restare il più possibile ai bordi della carreggiata, si tende ad "accentrarsi", con conseguenze che possono essere gravi, anche sul piano delle responsabilità. Come nel caso del terribile incidente successo il 29 dicembre 2018 ad Altino, in Abruzzo, sulla Statale 84 e costato la vita a un automobilista di 66 anni del posto. L'uomo, che viaggiava su una Volkswagen Polo, in corrispondenza di una curva destrorsa ha parzialmente invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva la C3 Aircross condotta da un 32enne, pure lui della zona, che a sua volta procedeva all'altezza della linea di mezzogiorno. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 66enne, deceduto qualche ora dopo all'ospedale di Chieti per i gravissimi traumi riportati.

La Procura di Lanciano ha indagato per omicidio stradale l'altro automobilista coinvolto e sopravvissuto, affidando una perizia cinematica per stabilire dinamica e cause del sinistro. E il perito incaricato, pur accertando un grado di responsabilità maggioritaria della vittima, ha riscontrato un concorso di colpa in capo all'indagato, che marciava a una velocità di 100 km/h,

molto oltre il limite di 40 vigente in quel tratto, non teneva strettamente la destra - se l'avesse fatto probabilmente lo scontro si sarebbe evitato - e non era stato in grado di conservare il controllo del veicolo, di arrestarlo in tempo nei limiti del suo campo di visibilità e di effettuare le manovre di sicurezza richieste. Dalla visione dei filmati di una telecamera del luogo, infatti, è stato rilevato che il conducente del fuoristrada aveva avvistato il pericolo, e anche frenato prima dell'impatto, ma di fatto, conclude il Ctu, "non ha fatto tutto il possibile per evitare la collisione, non ha messo in atto alcuna manovra di emergenza o correttiva, e per questo si evince una condotta di guida imprudente, negligente e imperita". Sulla base di tali conclusioni, il Pm ha ottenuto il rinvio a giudizio del 32enne, che ha chiesto il rito abbreviato, perché, "per colpa generica consistita in imprudenza, imperizia e negligenza, nonché per colpa specifica consistita nella violazione degli artt. 141 commi 2 e 11 (omesso controllo del veicolo), 142 comma 9 (superamento dei limiti di velocità) e 143 commi 1 e 13 (inosservanza della destra rigorosa) del Codice della Strada, cagionava la morte di (...) come conseguenza del sinistro".

Una corresponsabilità che i patrocinatori dei familiari della vittima hanno fatto pienamente valere anche in sede civile ed extragiudiziale nella trattativa con la compagnia di assicurazione dell'auto di controparte, ottenendo un equo risarcimento per i propri assistiti. In attesa della sentenza sul fronte penale.

SINISTRI CON ANIMALI SELVATICI, I DANNI VANNO CHIESTI ALLA REGIONE

Finalmente la Cassazione fa chiarezza sull'intricata materia

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA ANCHE PER LE SPECIE FAUNISTICHE PROTETTE

Un'epocale sentenza che rivoluziona il quadro giuridico a maggiore tutela dei danneggiati

ROVINOSO "INCONTRO RAVVICINATO" CON UN CINGHIALE PER UN CICLISTA

È successo sui Colli Euganei. Il malcapitato ha riportato fratture plurime





RESPONSABILITÀ OGGETTIVA ANCHE PER LE SPECIE FAUNISTICHE PROTETTE

UN'EPOCALE SENTENZA CHE RIVOLUZIONA IL QUADRO GIURIDICO A MAGGIORE TUTELA DEI DANNEGGIATI

La Cassazione "riscrive" una delle questioni giuridiche più controverse, quella dei danni causati dagli animali selvatici. Con l'epocale sentenza n. 7969/20 depositata il 20 aprile 2020, con cui è stata confermata la condanna della Regione Abruzzo a risarcire un'automobilista che aveva sfasciato la vettura dopo lo scontro con un cinghiale, la Suprema Corte ha colto l'occasione per ripercorrere le tappe della discussa materia, rilevarne le tante criticità, soprattutto per i danneggiati, e stabilire una volta per tutte criteri chiari e univoci.

Due i principi chiave fissati nella sentenza: la Suprema Corte ha fatto rientrare questa fattispecie nell'alveo della responsabilità oggettiva, ex art. 2052 del codice civile, come accade per gli animali domestici, e non già in quella extracontrattuale, di cui all'art. 2043 c.c., e ha individuato il soggetto responsabile dei danni causati da animali selvatici appartenenti alle specie protette, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, nella Regione, ente a cui spettano in materia le funzioni normative, amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività eventualmente svolte da altri soggetti pubblici.

Chi ha subito un danno, pertanto, non dovrà più districarsi tra i tipici rimpalli di competenze di questi casi: il risarcimento andrà sempre chiesto alla Regione. Sarà poi quest'ultima a rivalersi eventualmente nei confronti di altri enti a cui sarebbe spettato di porre in essere le misure per impedire il danno, in quanto a tanto delegati, o trattandosi di competenze di loro diretta titolarità.

Gli Ermellini fanno in un certo senso "mea culpa" rispetto agli approcci sin qui assunti dalla giurisprudenza di legittimità e alle decisioni sovente contrastanti emesse negli anni. Sin qui infatti era consolidato l'indirizzo, peraltro avallato dalla Consulta, secondo cui il danno cagionato dalla fauna selvatica non sarebbe risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di

libertà era stato considerato incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della Pubblica Amministrazione, ma solo in base ai principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. Un indirizzo che spiegava dirette conseguenze anche sul piano dell'onere della prova, richiedendo l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli enti pubblici. Secondo i giudici, la loro esenzione dal regime di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052 c.c. ha finito però per risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla PA: *"l'effettiva peculiarità della situazione che implica la gestione dell'intero patrimonio faunistico protetto, così come la connessa preoccupazione di un'eccessiva e incontrollabile attribuzione di responsabilità risarcitoria in capo alla pubblica amministrazione - spiegano i giudici del Palazzaccio - non possono giustificare l'alterazione del regime normativo civilistico di imputazione della responsabilità per i danni causati dagli animali in proprietà o in uso, e quindi l'affermazione di un siffatto privilegio, che va certamente superato"*.

La Suprema Corte, peraltro, analizzando il criterio d'imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c., osserva che esso non risulta espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o utilizzazione da parte dell'uomo. Inoltre, esso prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, come si desume dal tenore letterale della disposizione, laddove prevede che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste *"sia che l'animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito"*.

Tale criterio d'imputazione della responsabilità, dunque, in realtà, è fondato non sulla "custodia" ma sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui, dei danni causati da un animale, deve rispondere il soggetto che da quell'animale trae un beneficio.

E per i giudici, la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalla PA costituisce nella sostanza *"proprio una utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema"*.

L'immediato effetto di tale scelta legislativa è *"l'applicabilità anche a queste specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., come per gli animali domestici"*, con la conseguenza che il danneggiato dovrà provare che il danno è stato causato dall'animale selvatico e l'Ente pubblico fornire la prova liberatoria, dimostrando che il fatto sia avvenuto per *"caso fortuito"*, cioè che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, e si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque

non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna. È nella più corretta ricostruzione dei presupposti di imputazione che, per la Cassazione, va trovato un bilanciamento tra gli interessi del privato e del pubblico. La Suprema Corte specifica che *"non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio d'imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo"*.

Al danneggiato spetta infatti di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno, e, per ottenerne l'integrale risarcimento, dovrà anche dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, da cui emerga che aveva adottato ogni opportuna cautela nella sua condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici. La condotta dell'animale deve in sostanza aver avuto effettivamente e in concreto un carattere di tale imprevedibilità e irrazionalità per cui non sarebbe stato in ogni caso possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.

La Cassazione arriva poi al secondo aspetto essenziale della vicenda: la definizione del soggetto pubblico legittimato passivo sul piano sostanziale, dato che finora le sentenze di legittimità hanno detto tutto e il contrario di tutto. Anche qui la Suprema Corte fa "autocritica", ammettendo come *"il panorama delle principali decisioni relative alle numerose fattispecie di domande di risarcimento di danni causati da animali selvatici appartenenti a specie protette, pervenute all'esame del giudice di legittimità, evidenzia di per sé come l'attuale quadro degli orientamenti di questa Corte non possa ritenersi affatto chiaro e univoco. Sono state rilevate, oltre che contraddizioni tra decisioni aventi ad oggetto analoghe fattispecie, anche una serie di criticità di fondo, emergenti dal suddetto quadro"*.

La sentenza prende atto soprattutto della condizione di estrema difficoltà pratica in cui, in base agli attuali orientamenti, è posto il soggetto privato danneggiato dalla condotta di animali selvatici nell'esercitare in giudizio la tutela dei suoi diritti, trovandosi costretto non solo a individuare e provare una specifica condotta colposa dell'ente convenuto, causativa del danno, ma anche, rimarca la sentenza, *"a districarsi in un ipertrofico e confuso sovrapporsi di competenze statali, regionali, provinciali e di enti vari (enti parchi, enti gestori di strade e oasi protette, aziende faunistiche venatorie, ecc.), i cui rapporti interni non sono sempre agevolmente ricostruibili, al fine di individuare l'unico soggetto pubblico effettivamente legittimato passivo, in concreto, in relazione all'azione risarcitoria avanzata, e ciò anche al fine di evitare la responsabilità per le spese processuali in relazione agli altri enti potenzialmente responsabili, eventualmente citati a scopo cautelativo"*. Questo, riconoscono i giudici, *"finisce in molti casi per risolversi in un sostanziale diniego di effettiva tutela, in evidente tensione con i valori costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost"*.

Gli Ermellini sottolineano anche che la complessa ricostruzione sistematica della giurisprudenza di legittimità in ordine al fondamento della responsabilità e all'individuazione dell'ente pubblico responsabile, ha spesso finito per determinare un paradosso: quello dell'implicita contraddizione delle stesse premesse teoriche dell'indirizzo fatto proprio dall'organo decidente. In molti casi la questione dell'individuazione dell'ente *"legittimato passivo sostanziale"* di fatto ha assunto rilievo determinante ai fini della stessa attribuzione della responsabilità, ponendo in secondo piano *"la valutazione della concreta allegazione e prova, da parte del danneggiato, della specifica condotta omissiva in rapporto di causalità con l'evento dannoso, e addirittura dando in qualche modo per scontata la sussistenza della responsabilità dell'ente individuato come "legittimato passivo" sotto tale profilo, in considerazione del mero coinvolgimento dell'animale selvatico nell'evento dannoso"*.



Per superare l'impasse, la Cassazione detta perciò due principi. Il primo riguarda la definizione del soggetto pubblico legittimato passivo sul piano sostanziale, che *"in base alle disposizioni dell'ordinamento già richiamate, va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni"*. Sono esse, infatti, gli enti territoriali a cui spettano, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche quelle amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. *"Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"*.

A questo punto si arriva all'aspetto che più preme ai cittadini: a chi vanno chiesti i danni? Infatti, anche laddove sia stato dimostrato dal danneggiato che il danno è stato causato dalla condotta dell'animale selvatico protetto di proprietà pubblica, e laddove non sia stata fornita dalla Regione la prova liberatoria, vi sono anche i frequenti casi in cui risulta che le misure di gestione e controllo della fauna e di cautela per i terzi che avrebbero potuto e dovuto impedire l'incidente andavano attuate non direttamente dalla stessa Regione, ma da un altro ente, a cui spettava il relativo compito in quanto era stato a tanto delegato, ovvero trattandosi di competenze di sua diretta titolarità.

La Suprema Corte ribadisce che una tale eventualità non modifica, in relazione all'azione intrapresa dal danneggiato, il criterio di individuazione del legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), *"che resta in ogni caso la Regione"*, quale ente a cui spettano, in base alla Costituzione ed alle leggi statali, le competenze in materia.

Se il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il compito di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesso, e che avrebbero impedito il danno, sarà la stessa Regione a potersi rivalere su di esso chiamandolo direttamente in causa, anche nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa: in tal caso, l'onere di dimostrare l'assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla Regione, che non potrà avvalersi del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari.

È nell'ambito dell'azione di rivalsa tra la Regione e l'ente da questa indicato come effettivo responsabile che potranno quindi assumere rilievo e dovranno restare circoscritte tutte le complesse questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (o ad altri enti) e l'effettività della delega stessa, anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica, così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela: ad esempio, le segnalazioni di pericolo per gli

utenti nelle strade e in altre aree eventualmente gestite da specifici enti, pubblici o privati, con l'eventuale necessità che, laddove il pericolo da segnalare non potesse essere noto all'ente gestore, gli fosse preventivamente segnalato dall'autorità competente.

"Tali questioni – sottolinea la sentenza –, che di frequente si pongono nei giudizi di responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica, non saranno quindi di regola direttamente rilevanti ai fini della tutela del danneggiato che abbia agito nei confronti dell'ente regionale, che da questo potrà in ogni caso ottenere il risarcimento che gli spetta, ma esclusivamente nell'ambito dei rapporti interni tra gli enti cui è devoluta la complessiva funzione di gestione e tutela della stessa fauna e ai quali comunque spetta di adottare le opportune misure di cautela e protezione per la collettività".

Secondo i giudici del Palazzaccio, anche in questo modo risulteranno adeguatamente temperate le opposte esigenze di garantire un'adeguata ed effettiva tutela ai diritti del danneggiato, in base ai principi generali del diritto civile uniformi su tutto il territorio nazionale, e di individuare l'ente pubblico (o privato) effettivamente responsabile del danno, sul quale dovrà in definitiva gravare l'onere economico del risarcimento.

Avv. Andrea Piccoli
Foro di Treviso

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



Cass., III sez. Civile, sent. n. 7969/20 del 20/04/20

"Ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157/1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio d'imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che «si serve», in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità".

ROVINOSO “INCONTRO RAVVICINATO” CON UN CINGHIALE PER UN CICLISTA È SUCCESSO SUI COLLI EUGANEI. IL MALCAPITATO HA RIPORTATO FRATTURE PLURIME



Quello degli incidenti stradali causati dagli animali, per lo più selvatici, è un fenomeno tutt'altro che residuale; i casi sono migliaia ogni anno, anche se la maggior parte finisce nel "sommerso": gli utenti della strada coinvolti spesso non li denunciano nemmeno, anche per la convinzione che, tanto, non saranno mai risarciti. Ma solo per restare ai sinistri "significativi", quelli cioè che hanno causato non soltanto danni materiali ai veicoli ma anche fisici ai conducenti, l'Asaps, nel suo apposito osservatorio, per il 2019 ne ha registrati ben 164, 11 più del 2018, e, quel che è peggio, vi hanno perso la vita 15 persone e 221 sono rimaste gravemente ferite.

Una di queste ultime è un quarantenne veneziano appassionato di ciclismo che nel luglio 2019 aveva scelto i Colli Euganei, nel Padovano, per il suo giro in bici da corsa in compagnia di alcuni amici che condividono la stessa passione: un percorso classico. Ma nel primo pomeriggio, dunque in pieno giorno, scendendo lungo la Provinciale 43, in località Teolo, gli ha improvvisamente attraversato la strada un cinghiale: impossibile frenare in tempo, inevitabile l'impatto. L'animale ha continuato per la sua strada, dileguandosi, mentre il malcapitato è rovinato sull'asfalto finendo anche contro il guardrail, sotto gli occhi atterriti dei compagni. Ed è andata anche di lusso che l'ungulato non l'abbia attaccato, mentre era a terra inerme.

Pieno di dolori a gambe e braccia e impossibilitato a rialzarsi in piedi, il ciclista è stato soccorso dagli amici che hanno

dovuto chiamare il 118. È stato trasportato in ambulanza al Policlinico di Abano, dove, dopo le radiografie, è arrivata l'impietosa diagnosi: frattura scomposta del malleolo peroneale sinistro, frattura composta del secondo e terzo metatarsale di sinistra, infrazione dell'astragalo e dello scafoide di destra, più escoriazioni multiple in tutto il corpo, per una prognosi di 45 giorni salvo complicazioni. Si è anche dovuto sottoporre a un intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta con l'inserimento di placca e viti. Insomma, una bella botta e un lungo calvario tra letto, convalescenza, riabilitazione e l'invalidità permanente che comunque gli è residua.

Il danneggiato si è quindi rivolto a una società specializzata nel risarcimento danni per essere risarcito, ma, subito dopo l'arrivo delle lettere ai vari soggetti interessati, è puntualmente iniziato il solito film già visto dello scaricabarile di responsabilità tra la Regione, a cui è affidata la gestione della fauna selvatica, l'Ente Parco dei Colli e la Provincia, gestore della strada dov'è accaduto il fatto. La battaglia, in generale per tutti i casi simili, sarà lunga e dura, accedere al fondo regionale istituito ad hoc è sempre più difficile, basta ad esempio che vi sia nei pressi un cartello di avvertimento del pericolo di attraversamento perché la Regione si senta autorizzata a lavarsene le mani o quasi. Ma dopo la sentenza della Cassazione si sa quanto meno a chi vanno chiesti i danni: alla Regione appunto.

“SALTA” UN’ALTRA CATENA DENTALE, MIGLIAIA I PAZIENTI DANNEGGIATI

Il “caso” Dentix
e i contratti
di credito collegati

UN PROBLEMA SANITARIO MA ANCHE ECONOMICO

La maggior parte dei clienti
aveva acceso finanziamenti
per pagare le prestazioni

CURE AL PALO MA LE RATE DI UN MUTUO MAI FIRMATO CORRONO

Le disavventure di una delle tante persone
“scottate” dalla crisi della società



UN PROBLEMA SANITARIO MA ANCHE ECONOMICO LA MAGGIOR PARTE DEI CLIENTI AVEVA ACCESSO FINANZIAMENTI PER PAGARE LE PRESTAZIONI

Le 57 cliniche dentali della "catena" in tutto il territorio nazionale continuano a rimanere chiuse e il numero verde muto. Il lockdown si è abbattuto come un "maglio" sul gruppo spagnolo Dentix, che era già in difficoltà in patria prima del Covid-19 e che, a emergenza finita, non ha più riaperto le saracinesche dei suoi studi in Italia.

Per le migliaia di clienti il danno è enorme. C'è chi ha pagato in anticipo per cure dentali od odontoiatriche, soprattutto di implantologia, che potrebbe non ricevere mai, chi ha già iniziato una cura e adesso non sa se potrà concluderla. E sono tantissimi i finanziamenti in corso (mutui per intendersi) accesi con società finanziarie per pagare le prestazioni, per cifre che possono anche raggiungere i diecimila euro. Un caso che, comprensibilmente, dati i numeri di cui si parla, ha avuto una vastissima eco mediatica.

Il 25 giugno Dentix ha avviato la procedura di concordato preventivo con una richiesta presentata in tal senso al Tribunale di Milano. A seguito di tale istanza il giudice ha dato tempo alla società sino a fine novembre 2020 per trovare una possibile soluzione per riaprire. Se queste alternative non saranno individuate, si andrà inevitabilmente verso il fallimento.

"Abbiamo lavorato e riflettuto su diverse ipotesi per tornare all'operatività in Italia nel miglior modo possibile, senza venire meno agli impegni che ci siamo assunti. Quella del concordato preventivo in continuità è la scelta migliore per tutelare gli interessi di tutti: in primis i nostri pazienti, i dipendenti, i creditori e la società", ha dichiarato Angel Lorenzo Muriel, fondatore e presidente di Dentix. Ma ormai il rapporto fiduciario tra i consumatori e la società è pregiudicato da quanto accaduto e vi sono situazioni che non possono attendere.

I pazienti hanno certamente il diritto, dati i presupposti sopra accennati, di scegliere da chi farsi prestare le cure dentali, senza però rischiare di dover pagare per prestazioni mai ricevute o adeguatamente portate a termine.

Se sotto il profilo sanitario la vicenda è ancora aperta, e sono numerosi gli appelli rivolti in questo periodo affinché il



Ministero della Salute possa intervenire in questo come in casi analoghi, purtroppo non nuovi, che hanno visto anche in passato la chiusura con fallimento di altre cliniche dentarie, è fondamentale dare la possibilità ai consumatori di conoscere gli strumenti legali che potranno consentire loro di tutelare il proprio patrimonio.

In particolare, l'articolo 125 quinquies del Testo Unico Bancario (D.lgs n. 385/1993) consente al consumatore, nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, di risolvere il contratto stesso.

Risoluzione che comporta anche l'obbligo da parte della finanziaria di rimborsare al consumatore le rate già pagate, anche se l'importo è già stato versato, nella fattispecie a Dentix. Sarà poi la finanziaria a rivalersi nei confronti della catena dentale, "ripetendo" l'importo nei confronti del fornitore.

Nella maggior parte dei casi, infatti, la clinica dentaria offriva le proprie prestazioni in abbinamento ad un contratto di finanziamento, appoggiandosi a un istituto di credito esterno, che procedeva alla comunicazione di approvazione del prestito al consumo, all'esito di una propria istruttoria. Questo fenomeno non è certo una novità per il nostro legislatore: nel nostro Paese, infatti, dopo decenni in cui l'economia rilevava una notevole tendenza al risparmio da parte delle famiglie, negli ultimi anni si è evidenziato un ricorso sempre più consistente a prestiti finanziari per usi strettamente legati ai generi di consumo. In particolare, maggiore attenzione è stata posta nell'eventualità in cui il



finanziamento venga erogato direttamente al soggetto terzo rispetto al rapporto fra il consumatore e il professionista-venditore.

Tale ipotesi non appare assolutamente residuale o improbabile: basti pensare a quante volte le grandi catene commerciali offrono ai potenziali clienti di saldare quanto dovuto per un acquisto a rate. Quasi sempre, in tali casi, il venditore ottiene subito l'intera somma da una finanziaria ed il consumatore paga ratealmente quest'ultima. Ecco, quindi, che si è formato un rapporto contrattuale fra due soggetti (consumatore-finanziaria) con l'obbligo di prestazione di un terzo (il venditore o prestatore di servizio).

Quando si parla di credito al consumo s'intende il finanziamento da parte di soggetti professionisti ed abilitati a soggetti fisici, con lo scopo di sostenerne i consumi o di rimandare o di rateizzare i pagamenti per la fruizione di beni o servizi.

In questo caso il finanziamento è identificabile tramite due specifici requisiti, l'uno di natura soggettiva, l'altro oggettiva: secondo l'art. 121 comma 1 lett. c) del Testo Unico Bancario (il T.U.B.), infatti, tale genere di finanziamento si rivolge espressamente ad un cosiddetto "consumatore", cioè "una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale eventualmente svolta". La definizione appare, quindi, abbastanza chiara: occorre che colui che ottiene il finanziamento sia un privato e lo richieda per motivi estranei ad eventuali attività lavorative.

Il successivo art. 122 del Testo Unico Bancario inquadra altresì i requisiti oggettivi del credito al consumo, individuando un "range" quantitativo entro il quale il credito deve essere

contenuto, pari a una somma minima di 200 euro e sino a 75mila euro.

Cosa accade qualora il soggetto terzo rispetto al contratto di finanziamento, cioè il venditore/prestatore di servizi, non adempie al proprio obbligo di consegnare il bene (ad esempio una vettura) o di prestare un determinato servizio (come le cure odontoiatriche)?

Nel caso del credito al consumo quasi sempre il mutuo si presenta come "di scopo", in quanto il consumatore accede al prestito al dichiarato scopo di acquisire un determinato bene o di fruire di uno specifico servizio.

A questo punto, occorre comprendere se vi sia un preciso nesso fra i due differenti rapporti contrattuali e, al caso, se le problematiche collegate al primo possano influire anche sull'altro.

Dunque, nella specie rileva, come accennato, l'art. 125 quinquies del TUB, introdotto dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 in attuazione della direttiva 2008/48/CE, il cui testo merita di essere ricordato: "Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il

diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso". La portata applicativa di tale precetto normativo ha modificato profondamente il mondo del credito al consumo. Dopo la sua entrata in vigore, infatti, l'esistenza o meno della comune volontà delle parti - trasfusa nel regolamento negoziale - di voler mantenere il contratto di vendita/fornitura svincolato da quello di finanziamento, ciò che spesso avveniva in passato, a tutela dell'ente finanziatore, può dirsi pacificamente superata, poiché oggi, diversamente da quanto accadeva prima, la risoluzione del contratto di finanziamento opera ex lege, al ricorrere di determinati presupposti.

In definitiva, per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento è sufficiente che il consumatore dimostri l'inadempimento contrattuale del fornitore di beni o di servizi che non deve essere di scarsa importanza, e, conseguentemente, che lo stesso provveda ad effettuare la costituzione in mora del venditore/fornitore.

La risoluzione automatica del contratto di finanziamento opera in ragione del collegamento negoziale di natura legale intercorrente tra lo stesso negozio ed il contratto di vendita: sarebbe scorretto prevedere una clausola onerosa in capo al consumatore che lo costringesse a saldare per una prestazione mai ottenuta.

I contratti collegati, infatti, sono tali quando uno di essi dipenda dall'altro e allorché sussista tra di loro un nesso di interdipendenza e, conseguentemente, il trattamento giuridico del primo è influenzato dalle vicende del secondo.

Il collegamento può essere "necessario", allorché sia legalmente previsto a prescindere dalla volontà delle parti, oppure è "volontario" con due negozi indipendenti ma programmati dalle parti come elementi della medesima operazione.

Il collegamento negoziale in questione, inoltre, può indubbiamente essere considerato a carattere funzionale, in quanto "contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente".

Il collegamento negoziale in esame, costituisce, inoltre, un'espressione del principio di autonomia negoziale delle parti sancito dall'art. 1322 c.c. ed è lo strumento con il quale si persegue un risultato economico complesso che viene realizzato attraverso una pluralità di contratti tra loro uniti, connessi e coordinati, e tale per cui le vicissitudini dell'uno vanno inequivocabilmente a ripercuotersi sull'altro.

Sul punto, deve rammentarsi che, con la Direttiva 2008/48/CE, il Parlamento Europeo, rilevate significative disparità di trattamento tra le legislazioni nazionali nel settore del credito alle persone fisiche, soprattutto con riferimento al credito al consumo, e le conseguenti distorsioni alla concorrenza tra i finanziatori all'interno della Comunità, ha posto l'accento sullo stretto collegamento tra i due contratti: "Nel caso di contratti di credito collegati esiste una relazione d'interdipendenza tra l'acquisto di merci o servizi e il contratto di credito concluso a tal fine. Pertanto, quando esercita il diritto di recesso dal contratto di acquisto, in virtù del diritto comunitario, il

consumatore non dovrebbe più essere vincolato dal contratto di credito collegato ..." (art. 27).

Rimettendone la determinazione alle legislazioni nazionali, il Parlamento europeo ha previsto che "a determinate condizioni, il consumatore dovrebbe poter agire nei confronti del creditore in caso di problemi con il contratto d'acquisto. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero stabilire in quale misura e a quali condizioni il consumatore debba agire contro il fornitore o prestatore, in particolare sperando un'azione giudiziaria nei loro confronti prima di poter agire contro il creditore" (art. 38).

La normativa nazionale, con l'art. 125 Quinquies TUB, richiede, di fatto, solo che il consumatore abbia "inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore", ma pone l'accento sulla gravità dell'inadempimento, legittimando il consumatore a chiedere la risoluzione del contratto con il finanziatore "se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile", che testualmente recita: "il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra".

Prima di procedere, quindi, alla messa in mora del fornitore di beni o servizi, si dovrà aver riguardo al concreto inadempimento posto in essere, poiché per procedere alla risoluzione del contratto sarà necessario che questo sia connotato dal requisito della gravità, da valutarsi in ragione del servizio effettivamente ricevuto, rispetto a quanto richiesto.

Nel caso delle cure dentarie, però, va da sé che l'assenza totale delle prestazioni, ovvero una loro mera parziale esecuzione, non concretamente apprezzabile rispetto al risultato complessivamente auspicato, saranno valide ragioni per procedere alla risoluzione del contratto, e quindi, alla procedura descritta nei confronti della finanziaria, per ottenere di bloccare i pagamenti delle rate residue, nonché di ricevere il rimborso di quelle versate.

Avv. Marco Frigo
Foro di Padova

IL RIFERIMENTO GIURIDICO



TESTO UNICO BANCARIO, D.LGS 385/93 ART. 121

"... il "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito".

CURE AL PALO MA LE RATE DI UN MUTUO MAI FIRMATO CORRONO LE DISAVVENTURE DI UNA DELLE TANTE PERSONE “SCOTTATE” DALLA CRISI DELLA SOCIETÀ



I problemi, che covavano da tempo, erano stati "occultati" dal Coronavirus, ma quando, a maggio, con la fine del lockdown, anche gli studi dentistici hanno ripreso regolarmente il lavoro, la vicenda è esplosa in tutta la sua gravità. Parliamo ovviamente di Dentix, l'ennesima catena dentale, con ben 57 centri in Italia, che ha fatto crack, non riaprendo più le sue cliniche con la Fase 2.

Migliaia di clienti, scesi sul piede di guerra, si sono ritrovati "per la strada", con cure rimaste a metà o neppure iniziate e, quel che è peggio, in parte già pagate con anticipi in contanti o, più frequentemente, attraverso l'accensione di finanziamenti già in essere: dunque, un danno biologico ma anche economico.

È il caso, uno dei tanti, di una sessantottenne veneziana che doveva sottoporsi a un delicato impianto con ricostruzione dell'osso e, avendo sentito che Dentix era specializzata in questo tipo d'interventi, a novembre 2019 si era rivolta al centro di Mestre. Qui l'hanno visitata, le hanno effettuato le radiografie e quantificato il costo delle cure, proponendole un finanziamento, con una finanziaria a distanza francese, Cofidis, che la paziente ha accettato, trattandosi di una somma notevole, 4mila euro, di cui non aveva la completa disponibilità. Essendo casalinga e dovendo intestare il mutuo al marito, che lavora, la donna l'indomani ha inviato per WhatsApp tutta la documentazione richiesta, tra cui l'Iban del conto corrente di famiglia, al dentista che l'aveva seguita.

Successivamente, le è stato spedito il contratto di finanziamento con l'accettazione della domanda, ma, altro aspetto grave della vicenda, né lei né il marito lo avrebbero mai firmato.

Sta di fatto che da gennaio sono iniziate a scattare le rate, 85 euro al mese (ha pagato oltre 500 euro), ma non è mai stata chiamata per iniziare le cure, nonostante i solleciti. Poi è subentrata la pandemia, ma la 68enne sperava che una volta rientrata l'emergenza dalla clinica si sarebbero fatti sentire. Invece... La paziente è stata costretta a correre ai ripari, sta tirando avanti con una protesi provvisoria e non riesce a mangiare, e ad attivarsi per recuperare i suoi soldi. La cliente si è provvidenzialmente affidata a una società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, a cui si sono rivolte molte altre persone "scottate" da Dentix, la quale ha subito chiesto alla finanziaria il contratto di finanziamento per verificare se vi siano state apposte o meno le firme: se fosse confermato che il documento non è stato sottoscritto, si profilerebbe anche il reato di frode da denunciare alla Guardia di Finanza. Contestualmente, trattandosi di mutuo collegato a una prestazione mai fornita, è stata già richiesta alla finanziaria l'integrale restituzione delle somme già versate e l'interruzione del finanziamento: per sicurezza è stato ordinato alla banca di interrompere gli addebiti automatici sul conto. Infine, è stata inviata una diffida a Dentix per la ripresa delle cure concordate.

Il punto di vista **Dott. Raffaele Iandolo**

**PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE
ALBO ODONTOIATRI**

“LE CATENE DENTALI VANNO REGOLAMENTATE”

L'ennesimo “crack”
ripropone la necessità
di interventi legislativi

RENDERE OBBLIGATORIE LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

La dura presa di posizione
della CAO dopo la vicenda Dentix

LE DISTRUGGONO LA DENTIERA E POI LA CLINICA CHIUDE: NONNINA MAI RISARCITA

Il caso recente non è l'unico:
nel 2019 era già successo con Ideasorriso



Sessantadue anni, avellinese, Raffaele Iandolo ha conseguito il diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria e da oltre trent'anni esercita la libera professione nel suo studio dentistico di Avellino. Ma il dott. Iandolo è soprattutto, carica che ricopre dal gennaio del 2018, il Presidente nazionale della Cao, la Commissione Albo Odontoiatri, l'organismo della Fnomceo (cioè la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) che rappresenta 62mila dentisti italiani iscritti appunto al relativo Ordine professionale. Un incarico di grande responsabilità che ha ottenuto al culmine di una lunga e impegnativa attività svolta al servizio della categoria. Eletto presidente dell'Albo degli odontoiatri della provincia di Avellino per la prima volta nel 1990 e successivamente per altre otto volte, l'ultima nel dicembre 2017, dal 2003 è entrato a far parte della Commissione nazionale Albo Odontoiatri, incarico confermato nel 2006, nel 2009, nel 2012 e nel 2015, fino alla sua elezione al vertice. Componente del Comitato centrale della Fnomceo dal 2006 e tesoriere dal 2009, Raffaele Iandolo è stato anche consulente del Ministro per l'Attuazione del programma di Governo per le Politiche sanitarie e la riforma delle professioni dal 2008 al 2011.



RENDERE OBBLIGATORIE LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI LA DURA PRESA DI POSIZIONE DELLA CAO DOPO LA VICENDA DENTIX

Non bastassero le preoccupazioni legate all'emergenza sanitaria e alla necessità di garantire la massima tutela ai professionisti e ai loro pazienti, a maggio la Cao, Commissione nazionale Albo Odontoiatri, si è ritrovata un'altra bella "patata" bollente: Dentix. Una catena dentale con 57 sedi in tutta Italia che chiude improvvisamente i battenti, abbandonando nel bel mezzo del trattamento clinico alcune migliaia di pazienti e costringendoli in gran parte a ricorrere ad altri professionisti per ultimare le cure, non è disagio da poco. Anche perché, come già ricordato, questi pazienti avevano già versato congrui acconti in contanti o sottoscritto finanziamenti per pagare integralmente un trattamento che invece, molto probabilmente, non sarà mai più completato da questo tipo di

struttura, su cui incombe il fallimento: sugli sviluppi del tentativo di salvataggio attraverso l'istanza di concordato preventivo grava un pesante punto di domanda. Una situazione che ripropone la problematica del settore delle cure dentali svolte da società di capitali che a volte non offrono le necessarie garanzie di continuità. E che non poteva passare sotto silenzio, dato anche il clamore mediatico della vicenda.

La presa di posizione forte della Cao

All'indomani della "esplosione" del caso Dentix, la Commissione, per il tramite del suo Presidente, dott. Iandolo, ha quindi diffuso un duro comunicato prendendo ferma posizione a tutela dei pazienti e anche dei professionisti che lavoravano per la società in questione. "Una struttura sanitaria che ha sedi in varie regioni italiane ha interrotto l'assistenza odontoiatrica senza dare adeguate comunicazioni ai loro pazienti. È un problema sempre più diffuso che vede come soggetto debole il paziente, abbandonato in corso di trattamento, con conseguenti gravi danni per la tutela della salute orale. Altra criticità da evidenziare riguarda l'aspetto economico, in quanto il "modus operandi" prevede l'iniziale attivazione di finanziamenti che, tramite società finanziarie, coprono l'intero pagamento in forma anticipata. Pertanto, il paziente si trova in una situazione debitoria nei confronti della società finanziaria, anche se non ha potuto usufruire della prestazione odontoiatrica prevista. Non è possibile rimanere silenti di fronte ad uno scandalo di vaste proporzioni che crea inaccettabili, gravissimi danni sia sanitari che economici a scapito del contraente debole, che incautamente si è affidato a una struttura odontoiatrica che non si è rivelata in grado di

mantenere i propri impegni.

I contenziosi che ne deriveranno risulteranno molto complessi e probabilmente non risolutivi nel riconoscere giustizia ai danneggiati. Un primo passo è quello di denunciare all'opinione pubblica quanto sta accadendo anche per approfondire eventuali ulteriori interventi, soprattutto nella promozione legislativa di una regolamentazione più appropriata delle società in campo odontoiatrico, a garanzia del cittadino".

Urgono interventi legislativi

In un'intervista rilasciata a FNOMCeO Tg Sanità, il settimanale tutto dedicato alle attività della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, di cui la CAO è parte, il Presidente landolo è andato oltre entrando più in generale nel fenomeno e chiarendo le strategie per contrastarlo.

Quello che è accaduto ci dice una cosa importante, e ci dà una lezione altrettanto significativa. Oggi, in Italia, una società può aprire i battenti senza dare garanzie per quanto riguarda la continuità delle cure, oltre che dal punto di vista dell'affidabilità economico-finanziaria, sia nei confronti dei pazienti, sia dei colleghi odontoiatri che lavorano nella struttura. Questo, secondo la CAO nazionale, è un fatto intollerabile, al quale bisogna mettere un argine e porre rimedio.

Rendere obbligatorie le Società tra professionisti per l'esercizio dell'Odontoiatria in forma societaria

"Oggi l'argine e il rimedio li abbiamo già: sono costituiti dallo strumento delle Società tra Professionisti. È necessario un provvedimento normativo che obblighi chi vuole fare società in ambito odontoiatrico a destinare i due terzi del capitale, e quindi i due terzi delle partecipazioni, delle quote della società a professionisti odontoiatri, che possano dare garanzie da un punto di vista deontologico e di etica professionale. Le Società

tra professionisti, infatti, devono essere iscritte agli Ordini e quindi sono sottoposte anche al controllo deontologico da parte dell'istituzione ordinistica. Solo così si potranno ripristinare le giuste garanzie, sia per i pazienti, sia per i colleghi che dovessero lavorare nell'ambito di queste strutture".


L'appello al senso di responsabilità dei dentisti della struttura

E a proposito dei professionisti impegnati con Dentix, in un'intervista a Odontoiatria 33 in cui gli si chiedeva se vi fosse anche una responsabilità deontologica, il presidente della CAO ha chiarito.

"Ritengo di poter affermare che la situazione segnalata comporta, innanzitutto, la responsabilità giuridica della proprietà della struttura e della direzione sanitaria della struttura stessa. Ma gli odontoiatri coinvolti nella vicenda quali professionisti rimangono comunque responsabili da un punto di vista deontologico del corretto ed adeguato svolgimento del rapporto di cura. In buona sostanza, anche se difficilmente potranno incorrere in responsabilità di carattere civilistico e risarcitorio (semmai sono parte lesa), gli odontoiatri devono comunque tenere presente l'art. 23 del codice deontologico".

Articolo 23 che così recita: "Il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia assicura la propria sostituzione informando la persona assistita".

"È ovvio che questa disposizione e il relativo obbligo devono essere interpretati alla luce di una situazione critica di cui il singolo odontoiatra normalmente non è responsabile. La situazione a cui si fa riferimento comporta inoltre una responsabilità anche per quanto riguarda la direzione sanitaria, che deve garantire la propria opera di vigilanza sulla sicurezza e la qualità dei servizi erogati dalla struttura operando in piena autonomia nei confronti del rappresentante legale della struttura stessa alla quale afferisce, come prescrive l'art. 69 del codice deontologico".



LE DISTRUGGONO LA DENTIERA E POI LA CLINICA CHIUDE: NONNINA MAI RISARCITA

IL CASO RECENTE NON È L'UNICO: NEL 2019 ERA GIÀ SUCCESSO CON IDEASORRISO

La vicenda Dentix purtroppo non è isolata nel panorama delle cosiddette "catene dentali", gli studi dentistici che si caratterizzano per la presenza di un marchio aziendale unico e un'ampia diffusione sul territorio nazionale, che da tempo si propongono come alternativa agli studi tradizionali con uno o pochi associati, che hanno uno spiccato approccio commerciale e che propongono piani di cura "al ribasso". E alla fine, non infrequentemente, chiudono, magari per riciclarsi altrove. Il 2019, ad esempio, è stato caratterizzato dal caso "IdeaSorriso", altra catena nazionale con sede a Padova e altre 14 filiali in diverse regioni. A farne le spese, tra i tanti, una povera nonnina di quasi 95 anni di Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia, che nel 2015 si era rivolta alla clinica IdeaSorriso del suo paese per una semplice seduta di manutenzione della protesi inferiore totale ancorata a inserti endossei, più precisamente per la sostituzione degli elementi intermedi di connessione implantare.

L'applicazione dei nuovi elementi però non è risultata efficace, la protesi non rimaneva ancorata e la dentiera si staccava di continuo. Non riuscendo a venire a capo del problema, il dentista le ha applicato della resina, con conseguenze disastrose perché quest'applicazione, unita alla mancata connessione della protesi inferiore nel lato sinistro, ha comportato da un lato la mobilità del manufatto e dall'altro l'impossibilità di una sua completa rimozione, il che rendeva impossibile mantenere una corretta igiene orale, con la rapida comparsa di gengivite e faringite.

L'ultranovantenne è dovuta correre al Pronto soccorso ed essere ricoverata all'ospedale, dove non è rimasto che procedere alla rimozione forzata della protesi, con dolori atroci e il danneggiamento irreversibile della dentiera, che l'anziana ha dovuto rifare, con ulteriori spese.

La paziente, attraverso i propri patrocinatori, ha chiesto i danni alla Mingardi Medical Center srl di Padova, proprietaria di questo e degli altri 14 centri IdeaSorriso in Italia, la quale però non ha mai risposto: non le hanno nemmeno restituito l'acconto di 250 euro versato per le prestazioni. Così, a oltre



novant'anni, la signora è stata costretta a intentare una causa civile presso il Giudice di Pace di Venezia per vedersi risarcire i danni biologici e patrimoniali conseguenti all'evidente errore medico e al grave inadempimento contrattuale dello studio. Peccato però che nel frattempo IdeaSorriso, nel 2019, abbia chiesto e ottenuto il concordato preventivo, che il Tribunale di Padova abbia nominato un commissario giudiziale e diverse cliniche abbiano chiuso lasciando a terra centinaia di pazienti: lo stesso film visto con Dentix.

"Morirò prima di vedere la fine della pratica" scherzava l'anziana, che purtroppo è stata buona profeta: è deceduta prima di ottenere il risarcimento che le spettava e che ora, con le enormi difficoltà legate alla situazione societaria, si cercherà di conseguire quanto meno per i suoi eredi.

Studio3A breaking news

N.31 SETTEMBRE 2020



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI



Come valorizzare la "turbativa", anche di una bici

Vittima di un grave incidente
risarcito grazie alla polizza del ciclista
che gli aveva attraversato la strada



3A Insieme in campo anche per i centri estivi di "famiglie e abilità"

Decine di bambini e adolescenti disabili
tornano a divertirsi dopo la quarantena
anche grazie all'aiuto del brand benefico
di Studio3A-Valore S.p.A.



Incidente? ... Facile: RisarcimentoFacile.it e non ci pensi più

Attiva da luglio
l'App "scacciapensieri"
in caso di sinistri
meno gravi




NOVITÀ


Studio3Abreakingnews



INCIDENTE? ... FACILE: RISARCIMENTOFAÇILE.IT E NON CI PENSI PIÙ ATTIVA DA LUGLIO L'APP "SCACCIAPENSIERI" IN CASO DI SINISTRI MENO GRAVI



Nel malaugurato caso in cui un utente della strada subisca un incidente, quali sono le sue priorità? Di certo, **essere risarcito in modo congruo**, laddove invece le compagnie di assicurazione hanno tutto l'interesse a liquidare il minimo. Non solo. **Per i piccoli danni, molto spesso, è più il tempo perso negli uffici dell'assicurazione, dell'avvocato o dell'infortunistica del valore del danno in sé.** Per far risparmiare tempo e fatica è stata ideata, progettata e lanciata "RisarcimentoFacile.it", la nuova app "scacciapensieri", **completamente operativa da luglio in tutto il territorio nazionale**, per automobilisti, motociclisti e camionisti che abbiamo patito incidenti non gravi. *Ri.F costituisce l'applicazione di quasi 25 anni di competenza ed esperienza nel settore del risarcimento danni allo sviluppo ed all'innovazione tecnologica - spiega il Presidente di Studio3A-Valore S.p.A., dott. Ermes Trovò -* **Se si resta coinvolti in un sinistro dalle conseguenze non particolarmente gravi non occorre più recarsi fisicamente presso la propria assicurazione con i documenti, o nell'ufficio dell'avvocato o dell'infortunistica stradale: si può fare tutto attraverso questa piattaforma, senza perdite di tempo e senza costi aggiuntivi, essendo del tutto gratuita**, oltre che semplice da scaricare e usare, intuitiva e veloce. Basta un clic dal proprio smartphone per aprire la posizione, un "condividi" per inoltrare le foto e la documentazione necessaria ai liquidatori per istruire la pratica nei confronti della compagnia assicurativa: in automatico partirà la denuncia di sinistro e la richiesta danni. **A tutto il resto pensiamo noi, facendo anche in modo che il risarcimento arrivi direttamente sul conto corrente del cliente.**



Crea un **ARCHIVIO** con le scadenze dell'auto e certifica la manutenzione per una futura rivendita.


Dietro l'app, infatti, operano gli esperti dell'azienda più capitalizzata in Italia nel settore della valutazione e liquidazione dei danni da incidenti stradali, Studio3A-Valore S.p.A., che lavora a risultato senza chiedere anticipi agli assistiti e vanta percentuali di rilievo: il 138% di incremento medio del valore del risarcimento rispetto all'offerta della compagnia, il 98% di pratiche chiuse con successo e con tempi del 10% inferiori alle medie calcolate da Ania, l'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici.

"Nel caso di dubbi poi - prosegue il Presidente - **il danneggiato può contattare al numero verde 800593253 i nostri professionisti: sarà sempre a sua disposizione, che si trovi ad Aosta o Siracusa, per fornirgli ogni tipo di assistenza, un referente che risponderà a ogni sua domanda** e lo guiderà passo passo in modo che sia ben informato, e quindi tutelato, sulle procedure da seguire in tali circostanze, determinanti nella gestione della pratica: compilare correttamente la constatazione amichevole, recarsi subito al pronto soccorso per l'accertamento delle lesioni fisiche, recuperare eventuali testimoni e fotografare lo stato dei luoghi, le posizioni dei mezzi e il veicolo incidentato, onde documentarne i danni. Inoltre il nostro assistito, grazie alla piattaforma, potrà seguire e monitorare tutto l'iter della posizione comodamente da casa". Non solo. Con "RisarcimentoFacile.it" si è inteso offrire un servizio a 360 gradi all'utente della strada. "Inserendo i dati del proprio veicolo, o di quelli di tutta la famiglia o dell'azienda, l'app ricorderà al proprietario con alcuni giorni di anticipo tutte le scadenze - aggiunge il dott. Ermes Trovò - cambio gomme, tagliando, bollo, polizza assicurativa, revisione e patente. Ma,


soprattutto, essa consente di comprovare in ogni momento lo stato del proprio mezzo durante la sua vita: basta aggiungere le sue foto che saranno certificate attraverso la geolocalizzazione, e ogni quattro mesi partirà in automatico un avviso per ricordare di aggiornarle. Così si disporrà di un archivio che attesta le condizioni del veicolo e che potrà essere esibito come prova a fronte di contestazioni di danni anteriori da parte della compagnia di assicurazione o nel caso di vendita".

L'applicazione permette infine di avere a disposizione un'ampia lista, estesa su tutto il territorio nazionale, di altre due attività fondamentali in caso di incidente e dalla professionalità garantita, trattandosi di soggetti convenzionati: le carrozzerie per riparare i danni materiali e i poliambulatori per le visite mediche o le terapie in caso di lesioni fisiche. Il danneggiato dovrà solo scegliere nell'elenco, con pochi passaggi, quelle più vicine alla sua residenza o che fanno al caso suo e chiamarle, troverà tutti i riferimenti utili di ciascuna.

Insomma, un sistema che se non ci fosse bisognerebbe inventare, e che diventa attivo proprio al momento giusto, in "epoca" Covid. "RisarcimentoFacile.it è stato concepito ben prima che si diffondesse il coronavirus - conclude il dott. Trovò - ma va anche nella direzione indicata da tutte le norme di distanziamento sociale e di sicurezza previste dallo stato di emergenza, che è stato prorogato al 15 ottobre. Grazie all'app, infatti, potendo gestire l'intera pratica da casa o dall'ufficio, non occorrerà più recarsi in luoghi aperti al pubblico se non per eventuali visite mediche. Così diamo anche il nostro contributo al Paese per superare definitivamente la pandemia".



Compila la constatazione amichevole e apri una **PRATICA** in pochi clic comodamente da casa tua.



Consulta una lista di **CARROZZERIE E POLIAMBULATORI** vicino a dove ti trovi e contattali dall'app.



RISARCIMENTOFACILE.IT
SCARICA L'APP ... E NON
PREOCCUPARTI PIÙ DI NULLA.

IL CASO

Studio3A breaking news



COME VALORIZZARE LA "TURBATIVA", ANCHE DI UNA BICI

Vittima di un grave incidente risarcito grazie alla polizza del ciclista che gli aveva attraversato la strada

Di vicende singolari e "disperate" Studio3A ne ha seguite con successo tante, ma quella toccata a un 24enne trevigiano nel settembre 2017 merita un citazione particolare. Il giovane con tre amici rientrava da una serata a Cavallino, nel Veneziano, quando, mentre percorreva uno dei viali della località balneare alla guida di una Panda, un ciclista, anche lui giovanissimo, gli ha attraversato all'improvviso la strada. L'automobilista è riuscito a evitarlo sterzando a sinistra, ma ha perso il controllo della vettura finendo contro un palo della pubblica illuminazione. E la lanterna, con l'urto, si è staccata piombando, da un'altezza di 30 metri, sul parabrezza dell'auto, sfondandolo e colpendolo in testa. Una dinamica tanto rocambolesca quanto rovinosa per il malcapitato, trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Mestre: è rimasto in coma per giorni. Alla fine ne è uscito ma con una prognosi pesante: trauma cranico encefalico grave con svariate fratture, tra cui

quella temporo occipitale e della mandibola. È stato costretto a un lungo periodo di degenza e a più interventi chirurgici, gli è rimasta un'invalidità di oltre 40 punti, con deficit dell'eloquio e del nervo facciale e difficoltà di masticazione. Studio3A ha fatto l'impossibile, lavorando inizialmente su due profili di responsabilità: quella della pubblica amministrazione, per l'inopinato crollo della lampada del lampione, e la turbativa originata dalla bici, la strada poi imboccata con decisione. Il ciclista infatti è stato indagato e rinviato a giudizio per lesioni stradali colpose gravi e, per fortuna, aveva stipulato una polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi. Dopo una trattativa serrata con la compagnia, Studio3A ha strappato una liquidazione in via concorsuale, valorizzando tutti i danni fisici e morali subiti dal suo assistito e ottenendo un risarcimento importante e prezioso, visti anche i postumi invalidanti residuati e la lunga inattività lavorativa.

i servizi di Studio3A®

consulenza specifica in risarcimento danni e indennizzi

• incidenti da circolazione stradale

- infortuni sul lavoro
- malasanità
- responsabilità della Pubblica Amministrazione e rc diversi
- incendi
- sinistri esteri
- sinistri catastrofali
- danno ambientale
- indennizzi da polizza assicurativa

area legale

• consulenza civile e penale

• servizio legale

- recupero crediti
- anomalie bancarie
- servizi investigativi
- diritto delle successioni
- assistenza alle indagini

area medico legale

• consulenza medico legale

- consulenza medico specialistica
- valutazione psicologica e psichiatrica

area tecnica

• consulenza tecnico peritale

• ricostruzioni dinamiche

- analisi tecnico scientifiche

area economico-fiscale e aziendale

- consulenza finanziaria
- consulenza fiscale e diritto amministrativo
- consulenza del lavoro e retributiva
- CAF
- successioni

Le frecce indicano i servizi esplicitati nel caso che segue

Daniela Vivian
 resp. consulenti personali sinistri gravi
**UN LIETO FINE
 QUASI INSUPERATO**



Un percorso lungo e difficile, dal punto di vista umano e professionale, in cui sono rimasta il più vicino possibile al nostro assistito, un giovane di 24 anni che è stato in fin di vita e ha dovuto affrontare una riabilitazione gravosa, fisicamente e psicologicamente. La soddisfazione è doppia: il ragazzo si è ripreso e abbiamo conseguito un risarcimento al di là delle sue più rosee speranze. Ma la vicenda ripropone la necessità di rendere obbligatoria un'assicurazione anche per chi va in bici, un veicolo a tutti gli effetti che può causare incidenti, con gravi conseguenze, com'è successo. Qui siamo stati fortunati, ma se il ciclista non aveva una Rct?

Ing. Enrico Dinon
 ingegnere cinematografico
**DETERMINANTE LA TURBATIVA
 DELLA BICICLETTA**



Ho analizzato la dinamica cogliendo due aspetti. In primis, la particolarità della lampada che, anziché seguire il palo della luce nel suo collassamento, non essendo fissata bene si è sganciata subito cadendo verticalmente: una reazione a un urto, prevedibile su una strada, molto più pericolosa. La causa scatenante però è data dalla turbativa determinata dal velocipede che, attraversando all'improvviso, ha cagionato la brusca sterzata dell'automobilista per evitarlo e la perdita di controllo del mezzo, finito contro il lampione. Infatti, il Ctu nominato dal Pm titolare del fascicolo penale, l'ing. Maurizio De Valentini, ha evidenziato come il ciclista circolasse sulla carreggiata anziché sulla pista ciclopeditonale, violando l'art. 182 CdS, e abbia attraversato la traiettoria dell'auto non assicurandosi di poterlo fare senza pericolo. Entrambe "violazioni causali".

Dott. Arcangelo Di Nino
 medico Legale
**UN DANNO BIOLOGICO
 E MORALE IMPORTANTE**



A marzo ho realizzato una perizia sul danneggiato che, nel 2018, era già stato periziato dal dott. Antonello Cinnelli, Ctu del Sostituto Procuratore, che aveva rilevato una lesione personale "grave" per tempo di malattia oltre i 40 giorni e un indebolimento permanente della funzione neurologica. Si tratta di grave politrauma con trauma cranico commotivo e fratture multiple, esitato in sindrome prefrontale, dislessia, paresi periferica del nervo facciale, etc. Il paziente è stato costretto a una lunga degenza in reparti specializzati, a più interventi di neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale per

ridurre le fratture craniche e mandibolari, a mesi di riposo, terapia farmacologica e riabilitativa. Ho stimato un danno biologico permanente del 50%, valore vicino a quello poi concordato con l'assicurazione. Ho poi evidenziato l'opportunità di un'adeguata personalizzazione: il complesso menomante residuo è motivo di disturbo nell'espletamento delle attività lavorative del giovane. Ho infine determinato il danno biologico temporaneo in 249 giorni e un danno morale di grado elevato, per la sofferenza psico-fisica patita durante tutto il corso della malattia post-traumatica.

Avv. Andrea Piccoli
 avvocato del Foro di Treviso
**LA SVOLTA
 DEL FASCICOLO PENALE**



Ho seguito la parte penale, compreso il procedimento che vedeva il nostro assistito parte offesa, in capo al Pm di Venezia Massimo Michelozzi. Dopo molti solleciti abbiamo acquisito il fascicolo che ha dato una svolta, per le conclusioni della Ctu cinematografica, che evidenziavano le corresponsabilità del ciclista indagato, e per l'esito dell'inchiesta, con la sua citazione diretta a giudizio per lesioni personali stradali gravi, "per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza della norme sulla disciplina stradale": lo stesso imputato aveva ammesso di non procedere in fila indiana con gli amici con cui si trovava e di non aver tenuto la destra ma di trovarsi in mezzo alla carreggiata, oltre a non aver evitato improvvisi scarti che fossero d'intralcio per i veicoli che sorraggiungevano. Elementi ben analizzati e valorizzati nella trattativa stragiudiziale con la compagnia, che ha permesso di chiudere la pratica con un risarcimento soddisfacente e di risparmiare più di un anno e mezzo: la prima udienza del processo è fissata nell'aprile 2022.

Dott.ssa Irene Carlin
 referente area legale
**ALLA FINE UN GIUSTO
 RISARCIMENTO**



Un caso impegnativo curato con scrupolo, decisione e la capacità di sfruttare ogni opportunità come la polizza Rct del ciclista che ci ha consentito di avere un interlocutore. Abbiamo recuperato gli atti penali, esaminato la perizia cinematografica con il nostro consulente tecnico centrale, da cui emergeva il concorso di colpa della controparte, acquisito una consulenza medica di parte e inviato il nostro assistito a visita medico legale. E' stata una trattativa complessa, all'inizio UnipolSai, denegava ogni liquidazione, tanto che abbiamo "alzato la voce" spingendo la direzione ad assegnare la pratica ad altro liquidatore. Alla fine siamo riusciti a quantificare e trattare il danno con la compagnia ottenendo un giusto risarcimento e valorizzando in modo congruo tutti i pregiudizi subiti.


SENTENZE

Studio3Abreakingnews



PER LA TRAGICA MORTE DEL NIPOTE VANNO RISARCITI ANCHE I NONNI PUR ABITANDO ALL'ALTRO CAPO DELL'ITALIA ANCHE LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA DÀ RAGIONE A STUDIO3A: SUPERATO IL PRESUPPOSTO DELLA CONVIVENZA PER I DANNI MORALI

Anche per la Corte d'Appello i nonni vanno risarciti per la morte del nipote in un incidente, anche se erano divisi da 1.500 km: conta il legame affettivo, non la convivenza. Nel 2011 Filippo Salamone, 23 anni, nato e vissuto a Palermo prima di trasferirsi a Mestre, percorreva via Forte Marghera in scooter quando il conducente di una Golf con un'inversione di marcia gli ha tagliato la strada: un impatto tremendo e fatale. La famiglia si è affidata a Studio3A, che si è subito attivato con l'assicurazione dell'auto, Zurich, chiedendo un congruo risarcimento per gli incalcolabili danni morali patiti dai propri assistiti. E ottenendolo, anche perché l'indagine ha appurato che l'incidente era da attribuire unicamente all'automobilista, condannato a un anno di reclusione e di sospensione della patente. Ma la compagnia si è rifiutata di risarcire i due nonni, palermitani, obiettando che, nel danno non patrimoniale da perdita del congiunto, il rapporto con i nipoti per rilevare andava ancorato al presupposto della convivenza. Posizione che Studio 3A ha contestato ritenendola superata e obiettando che la convivenza non può avere rilievo decisivo per escludere il pregiudizio subito per la perdita di un congiunto, tanto più in presenza di circostanze comprovanti il perdurare di una concreta affettività del naturale vincolo nonno-nipote: il legame tra Filippo e i nonni che, abitando vicino ai suoi genitori, l'hanno visto nascere (erano in sala parto) e crescere conservando stretti rapporti anche dopo il trasferimento, era davvero profondo. Di qui la decisione di citare in causa Zurich. Scelta opportuna, nel 2017 il giudice del Tribunale di Venezia Luca Trognacara, con una delle prime sentenze sul genere in Italia, ha dato ragione ai ricorrenti riaffermando il recente orientamento giurisprudenziale "secondo cui - scriveva - è ammissibile il titolo risarcitorio in capo ai nonni a prescindere dal requisito della convivenza, in forza del combinato disposto del vincolo di sangue con il rapporto tenuto con il nipote, anche in supplenza dei genitori impegnati in attività lavorative e da cui è derivato un intenso legame affettivo che si preserva nel passaggio all'età adulta". Zurich era stata condannata a risarcire anche i nonni con 50mila euro, il doppio del valore base delle tabelle di riferimento in casi analoghi, riconoscendo così il principio di



diritto fatto valere in giudizio: la tutela dei rapporti familiari nella loro integralità. La compagnia però ha proposto appello ritenendo non dimostrato il rapporto affettivo e contestando il quantum, ma la Corte lagunare lo ha rigettato. "Al contrario, proprio tali dati di fatto, oltre alla vicinanza delle rispettive abitazioni venuta meno solo nell'ultimo periodo, dimostravano l'esistenza di un intenso rapporto affettivo, evidente anche in sede di prova testimoniale e che prescindeva dalla coabitazione" scrivono i giudici nella sentenza dell'aprile 2020, aggiungendo che "anche la frequentazione dei nonni ad opera del nipote, continuativa, era un indice palese della sussistenza di un sano legame affettivo." La Corte d'Appello ha altresì ritenuto "aderente alla situazione concreta" la liquidazione fissata in primo grado, condannando Zurich anche a rifondere tutte le spese processuali.

SOCIALE

Studio3Abreakingnews



3A INSIEME IN CAMPO ANCHE PER I CENTRI ESTIVI DI "FAMIGLIE E ABILITÀ"

DECINE DI BAMBINI E ADOLESCENTI DISABILI TORNANO A DIVERTIRSI DOPO LA QUARANTENA ANCHE GRAZIE ALL'AIUTO DEL BRAND BENEFICO DI STUDIO3A



I centri estivi per bambini e ragazzi sono ormai diventati un servizio imprescindibile per tante famiglie con entrambi i genitori che lavorano e non possono contare sui nonni per la gestione dei figli nel periodo di chiusura delle scuole. A maggior ragione per i minori con disabilità. Se poi ci aggiungiamo che l'emergenza coronavirus ha precluso molte di queste attività per l'infanzia, si pensi alle scuole materne pubbliche che non hanno comunque ripreso le lezioni dopo la Fase 2, va da sé che ogni iniziativa sul genere è preziosissima. Dunque, 3A Insieme, il brand di Studio3A-Valore S.p.A. che ne segue le tante azioni solidali, non poteva restare sordo all'appello di "Famiglie e Abilità", onlus di Bojon (Venezia) impegnata da anni nel campo della solidarietà per bambini in età evolutiva con difficoltà psico-fisica e relazionale. E che, nonostante tutte le problematiche legate all'emergenza sanitaria e alle prescrizioni anti-contagio, ha organizzato "L'Estate in centro", un campo estivo partito il 29 giugno all'Agriturismo Brenta Secca nella vicina Campolongo Maggiore: un progetto che si è sviluppato per tre settimane coinvolgendo per ciascuna di esse, fino al 17 luglio, una quindicina tra bambini e ragazzi con disabilità dai 6 ai 18 anni, ognuno affiancato da un operatore socio-sanitario, e fornendo così un aiuto concreto alle famiglie e ai partecipanti stessi.

Uno degli obiettivi, infatti, era anche offrire un'opportunità di svago, socializzazione e serenità a decine di bimbi e ragazzi,

già fortemente provati dal periodo della quarantena, con attività ludiche in grado di sviluppare specifiche competenze motorie e sociali pensate ad hoc per ogni ragazzo da personale qualificato.

Nessuna preoccupazione sul fronte Covid. Le attività si sono svolte in gazebo all'aperto o in ampie sale interne in caso di maltempo, con appositi percorsi che garantivano la distanza sociale evitando assembramenti grazie a ingressi e uscite suddivisi in tre differenti orari, a distanza di 15 minuti l'uno dall'altro. A favorire il mantenimento delle misure anti-contagio, poi, ci hanno pensato gli OSS, in rapporto uno a uno rispetto ai ragazzi, tutti con mascherine e, quando necessario, visiere protettive e guanti monouso. Dunque, un'organizzazione meticolosa ma anche onerosa per far fronte a tutte le norme di distanziamento, che ha richiesto un grosso sacrificio anche economico alla Onlus. Di qui la decisione di 3A Insieme di dare un fattivo contributo per supportare la realizzazione del campo, un'iniziativa perfettamente in linea con i valori della società presieduta dal dott. Ermes Trovò: attenzione ai più giovani e ai soggetti svantaggiati, cura per la formazione e per la socialità. Così, a distanza di poche settimane dalla donazione di quindici tablet all'Istituto Gramsci di Camponogara, sempre nel Veneziano, per consentire la didattica a distanza imposta dal virus, 3A Insieme ha lanciato un altro segnale importante: nemmeno la pandemia può fermare la solidarietà.

PUBBLICAZIONI

Studio3Abreakingnews



3A EDIZIONI "RADDOPPIA" L'OBIETTIVO DELLA COLLANA È DI DARE ALLE STAMPE DUE VOLUMI ALL'ANNO

Cos'ha a che fare, potrebbe chiedersi qualcuno, una casa editrice con una società di servizi, soprattutto (ma non solo) nel campo del risarcimento danni, come Studio3A-Valore S.p.A.? In realtà moltissimo.

Da ormai dieci anni la società, la cui mission principale è quella di tutelare i diritti dei cittadini e delle persone, ha avviato anche un ambizioso progetto di cultura giuridica, partendo dalla consapevolezza che il primo input per farli valere, questi diritti, deve arrivare dai diretti interessati e che, per farlo, è necessario prima conoscere quali essi siano. Quest'impegno finalizzato a divulgare la conoscenza di leggi, norme e del funzionamento dei procedimenti civili e penali si è appunto concretizzato nella "collana" editoriale "3A Edizioni", che ha sin qui pubblicato tre libri: uno sul corretto risarcimento del danno in generale, il secondo focalizzato sulla fattispecie del danno ambientale e il terzo incentrato sulla fase delle indagini preliminari del processo, con un approfondimento sulla gestione dei sinistri complessi. Si tratta di volumi estremamente curati dal punto di vista tecnico ma, nel contempo, agevoli e fruibili anche da parte del comune lettore essendo stati concepiti, per l'appunto, proprio con l'obiettivo di raggiungere tutti e non esclusivamente gli "addetti ai lavori".

Non solo. "3A Edizioni" pubblica anche il qui presente periodico giuridico "Diritto e Tutela", che ha raggiunto una tiratura di quasi novantamila copie all'anno postalizzate in tutta Italia e all'interno del quale vengono trattate sentenze significative, nuove leggi e problematiche di vasto interesse, con il contributo e con interviste di esperti quali giuristi, avvocati, ingegneri e periti cinematici, medici legali, eccetera. "L'idea è quella di fornire ulteriore e rinnovato impulso a questo nostro brand - spiega il Presidente di Studio3A-Valore S.p.A., dott. Ermes Trovò - sviluppando ulteriormente la capillare diffusione del trimestrale ma, soprattutto, tornando a dare alle stampe libri, con l'obiettivo di pubblicarne due all'anno. Saranno sempre testi di contenuto giuridico e saggistico, realizzati con un taglio molto professionale con lo scopo di fornire un valido supporto a legali, professionisti in genere ma anche ai semplici lettori su come affrontare determinate questioni, anche, per così dire, di nicchia".



Nessun dubbio, da parte del Presidente, su quale sarà il valore aggiunto delle pubblicazioni di "3A Edizioni": la "vita vera". "Noi abbiamo il vantaggio di seguire casi concreti e problemi reali - conclude il dott. Trovò - Non saranno volumi meramente "nozionistici", ma il frutto di esperienze sul campo calate nelle vicende spesso molto complesse e dolorose dei nostri assistiti. E la nostra rete di consulenti personali diffusa nell'intero Paese ci consentirà poi di presentare e di portare questi libri in tutta Italia".

MEDIA

Studio3Abreakingnews



QUANDO I MEDIA CHIEDONO LA VERITÀ... STUDIO 3A RISPONDE

119



Studio3A non si è mai fermato durante il lockdown, ma con l'avvio della "Fase 2" e la ripresa di tante attività, non ultima quella giudiziaria, anche il lavoro della società è tornato a pieno regime, come attestano i tanti articoli apparsi sulla stampa tra metà maggio e inizio agosto. I quotidiani hanno dato ampio risalto alle vicende di cronaca seguite dall'azienda, dai purtroppo numerosi incidenti stradali agli infortuni sul lavoro, dai primi esposti sulle morti da Covid di anziani ospiti nelle case di riposo fino ai processi conclusi anche con significative condanne.

23



Anche le emittenti, locali e nazionali, compresa la tv pubblica, hanno dedicato parecchio spazio ai casi gestiti da Studio3A, intervistandone anche gli esperti. Spiccano, al riguardo, il "ritorno" su Striscia la Notizia, il Tg satirico di Canale 5, con l'ennesima vicenda di mala assicurazione, e alcuni servizi realizzati dai Tg regionali della Rai su notizie rilevanti quali gli ultimi sviluppi del contenzioso con la cava Grolla, nel Vicentino, i rinvii a giudizio, in Sardegna, per la morte di Tamara Maccario e i ritardi del processo e dei risarcimenti per il disastro di Rigopiano, in Abruzzo.

309



Il quadro è ampliato e completato dalle centinaia di uscite sulle testate on line, sulle quali Studio3A punta sempre di più considerato il loro utilizzo ormai generalizzato. Fonte pienamente accreditata dalle agenzie di stampa, Ansa in primis, la società presieduta dal dott. Ermes Trovò è una presenza costante sui siti dei principali quotidiani nazionali, su grandi circuiti come Today e sui portali di informazione on line locale, dove peraltro vengono spesso veicolate anche notizie all'apparenza più di nicchia ma non per questo meno importanti e interessanti.

NESSUNA BOMBA, MA ANCORA NIENTE RISARCIMENTO STRISCIA LA NOTIZIA, CANALE 5 - 27 GIUGNO 2020



L'inviato del Tg satirico Moreno Morello ha dedicato un graffiante servizio, intervistando il Presidente, dott. Ermes Trovò, a un caso di mala assicurazione

seguito e denunciato da Studio3A: un padovano è costretto a vivere in camper perché la sua casa è stata distrutta da un'esplosione e la compagnia Vittoria, con cui l'aveva assicurata, non intende risarcirlo. Neanche dopo che il perito del tribunale ha escluso la presenza di ordigni, unico motivo di esclusione dell'indennizzo.

"TERREMOTO" DELLA CAVA MISURATO DAL TRIBUNALE TGR VENETO, RAI TRE - 1 GIUGNO 2020



Il Tg del Veneto della Rai ha dato notizia, sentendo il responsabile dell'area Danni Ambientali, Andrea Persico, dell'importante risultato ottenuto da Studio3A

per il quartiere Tommasoni, a Cornedo Vicentino, il cui quieto vivere è sconvolto dalle impattanti lavorazioni di una cava di marmo. Il giudice del tribunale berico ha accolto la richiesta di disporre un accertamento tecnico preventivo nominando un esperto che stabilirà il grado di tollerabilità o meno delle immissioni.

LA "VIA CRUCIS" DEL TAMPONE IL GIORNO - 26 MAGGIO 2020



Ha avuto vasta eco la presa di posizione di Studio3A e del suo Presidente, con tanto di lettera di rimostranze alla Regione Lombardia, per

supportare un proprio collaboratore di Milano che a causa del Covid ha perso il papà, si è ammalato e, pur essendo guarito, non poteva tornare al lavoro per l'assurda prassi burocratica per effettuare quel tampone impostogli dal medico per riprendere l'attività e a cui le autorità sanitarie non l'hanno mai sottoposto, neanche durante la malattia.

CATASTROFE DI RIGOPIANO DIMENTICATA IL TEMPO - 14 GIUGNO 2020



Il quotidiano romano nazionale dà voce allo sfogo del superstita Giampaolo Matrone, che nell'hotel travolto dalla valanga ha perso la moglie, una delle

29 vittime, uscendovi menomato, ed è assistito da Studio3A, per la scarsa attenzione dedicata dalle istituzioni alla più grave tragedia sulla neve mai successa in Italia, con gli indennizzi promessi dal Governo che ancora non arrivano e il processo "di Stato" per i ritardi nei soccorsi arenato e oggetto di continui rinvii in tribunale a Pescara.

“DITECI LA VERITA’ SU QUELL’INCIDENTE”

IL PICCOLO - 21 GIUGNO 2020



I media friulani hanno fatto da cassa di risonanza all'appello dei familiari di Francesco Maria Tomasso e di Studio3A, che li supporta, per avere risposte

dalla Procura di Gorizia sullo stato del procedimento per il decesso del giovane, schiantatosi contro un grosso albero piantato in un'aiola sparti-traffico e privo di ogni protezione: dopo quattro anni si è appreso che il fascicolo per omicidio stradale ha degli indagati, ma ogni richiesta di accesso agli atti è stata sin qui respinta.

APPELLO AI TESTIMONI

IL GIORNALE DI SICILIA - 10 GIUGNO 2020



Tra le tante famiglie colpite da tragedie della strada rivoltesi a Studio3A per fare chiarezza sui fatti, anche tramite appelli ai testimoni sulla stampa, e per

ottenere giustizia, vi è anche quella di Carmelo Lo Monte, un pensionato palermitano rimasto vittima di un terribile frontale.

NESSUNO “SCONTO” PER I DATORI DI LAVORO

IL GAZZETTINO DI PORDENONE - 18 GIUGNO 2020



Nonostante le violazioni accertate, nessuna azione riparatoria verso i familiari di Donato Maggi, l'operaio pugliese rimasto folgorato al primo giorno di lavoro, patrocinati da Studio3A. Il giudice ha così respinto ogni richiesta di rito alternativo rinviando a giudizio i vertici di Friul Montaggi.

IL COMUNE DIA RISPOSTE ALLA MAMMA DEL DISABILE

IL RESTO DEL CARLINO - 3 LUGLIO 2020



Studio3A si batte per tanti danneggiati caduti su insidie presenti su strade, marciapiedi, luoghi e mezzi pubblici, come la mamma di un disabile

fratturatasi il braccio dopo essere inciampata su una staffa sporgente uscendo dall'ufficio dei servizi sociali di Lugo, e mai risarcita.

ASSICURAZIONE “LUMACA” PER L'HOTEL DEVASTATO

LA NAZIONE - 23 LUGLIO 2020



Studio3A è impegnato, anche tramite il brand Peritia, ad assistere tante attività colpite da gravi eventi atmosferici. Come l'hotel Atlantic di Marina di Carrara,

devastato da una tromba d'aria: è già stato concordato l'indennizzo con la compagnia di assicurazione, che però ancora non paga.

LA PAGINA PIÙ NERA DEL CORONAVIRUS

IL CORRIERE DELLE ALPI - 29 LUGLIO 2020



Amedea nel Bellunese, ma anche Margherita a Sassari, Maria a Bari e tanti altri anziani ancora. Gli organi d'informazione di tutt'Italia hanno dato conto

dei diversi esposti alla magistratura presentati da Studio3A a nome dei familiari dei tanti ospiti delle case di riposo incolpevoli vittime del Covid-19, chiedendo all'autorità giudiziaria di accertare tutte le responsabilità delle varie strutture nella mancata prevenzione del contagio e nella gestione della pandemia.

NON SI PUÒ SEMPRE INCOLPARE IL CLIMA

L'UNIONE SARDA - 17 GIUGNO 2020



Per la morte di Tamara Maccario, annegata mentre tentava di mettersi in salvo da un'esondazione, andranno a processo l'assessore e due responsabili della

Protezione civile di Assemini per non aver approntato sistemi di sicurezza: una prima risposta per i familiari e Studio3A, che li supporta.

IL MULETTO “KILLER” LO GUIDAVA IL TITOLARE

LA GAZZETTA DEL SUD - 28 GIUGNO 2020



Per farla franca aveva riferito che alla guida c'era il suo dipendente, ma l'inchiesta ha acclarato che il muletto con cui l'operaio è stato infilzato lo

conduceva lui, il datore di lavoro, che ora andrà a processo. I familiari di Roberto Mancuso assieme a Studio3A si aspettano una pena esemplare.

DURA CONDANNA PER IL PIRATA CHE HA UCCISO LO CHEF

CRONACHE DI NAPOLI - 17 LUGLIO 2020



Nulla potrà restituire ai familiari di Gennaro Mannuzza il loro caro, ma la moglie e figli dello chef partenopeo, già risarciti grazie

a Studio3A, hanno ottenuto un po' di giustizia anche penale: il suo investitore, datosi alla fuga, è stato condannato a tre anni e otto mesi e alla revoca della patente.

ACCOLTA LA RICHIESTA DI ACCERTAMENTI

IL QUOTIDIANO DEL MOLISE - 2 AGOSTO 2020



Studio3A è parte attiva nei procedimenti penali e spesso richiede ulteriori indagini che le Procure per lo più accordano, come nel tragico sinistro costato

la vita a Maria Incornata Melfi e in cui il marito è rimasto gravemente ferito, per il quale il Pm ha disposto una perizia cinematografica.

LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



LA SOLIDITÀ DI UN GRUPPO PER DARE VALORE AI DIRITTI



CRISTINA GIACOMETTI
RESP. AMMINISTRAZIONE GENERALE



DOTT. ERMES TROVÒ
PRESIDENTE



DANIELA VIVIAN
RESP. CONSULENTI PERSONALI



DOTT. NICOLA DE ROSSI
RESP. UFFICIO RELAZIONI ESTERNE



AVV. MARCO FRIGO
RESP. AREA LEGALE / GEST. SINISTRI



FRONT OFFICE
DIREZIONE GENERALE - TORRE EVA



DOTT.SSA ROBERTA ZECCHIN
VICE RESP. A. LEGALE / GEST. SINISTRI



NADIA TOFFANO
VICE RESP. POINT ASSISTANT



AREA LEGALE E GESTIONE SINISTRI
DIREZIONE GENERALE - TORRE EVA



MARCO PAPI
RESP. INFORMATION TECHNOLOGY

VALORE[®] S.P.A.

Valore è la prima Società per Azioni in Italia a operare nell'ambito delle responsabilità civili e penali, a tutela dei diritti dei cittadini: un traguardo reso possibile sia per le competenze e l'esperienza acquisite, sia per le capacità di investimento a beneficio dei propri assistiti. Valore Spa comprende cinque brand: Studio3A, 3A edizioni, RisarcimentoFacile.it, BlogGiuridico e 3A insieme.



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

Vent'anni di attività in ogni genere di sinistro: stradale, sul lavoro, mala sanità, danni ambientali...; oltre 50 dipendenti e centinaia di fiduciari; percentuale di successi del 98% e di pratiche chiuse stragiudizialmente dell'83%; oltre un milione di euro investiti sulle varie posizioni, perché l'azienda lavora solo a risultato: Studio 3A è il partner ideale per ottenere giustizia e un giusto risarcimento.



LA SQUADRA (di direzione)

Studio3Abreakingnews



CHIAMATECI PER NOME...

Veronica Stefano Gicu Marco Massimiliano Christian Emanuele Olga Nicola Lorena Martina Martina Massimiliano Mario Sara Alessio Giuseppe Diego Salvatore Giancarlo Angelo Luigi Michele Armando Sabino Riccardo Ermes Marco Daniela Cris




LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



Daniela Cristina Giacomo Roberta Micaela Andrea Carmelo Michela Irene Andrea Jacopo Giulia Roberta Francesca Fabio Elisa Elisa Valentina Valeria Nadia Eva Ivie Gloria Anna Silvia Wanda Camilla Dalila Chiara Elisa Roberta Carol Massimo





I N O S T R I S E R V I Z I P L U S

Infortunati sul Lavoro

LO SAI CHE IN UN INFORTUNIO SUL LAVORO
CI SONO **ALTRE VOCI DI DANNO** RISPETTO A
QUELLE INDENNIZZATE DALL'INAIL?

Spesso il lavoratore infortunato per un incidente sul lavoro si limita a richiedere la liquidazione del danno biologico patito all'Inail, trascurando di valorizzare anche altri danni rapportati alla lesione subita, che **vanno risarciti separatamente dall'azienda**, ovvero dalla sua compagnia di assicurazione.

Come interviene Studio3A per arrivare al risarcimento del danno.

La competenza e l'esperienza professionale dei nostri tecnici è fondamentale per individuare il giusto risarcimento del danno. In caso di **infortunio mortale**, Studio3A, non solo garantisce ai familiari della vittima il diritto di risarcimento previsto dall'Inail come danno patrimoniale, ma chiede anche al datore di lavoro tutti quei danni da sofferenza morale che ne derivano.



STUDIO3A[®]
DIAMO VALORE AI DIRITTI



w w w . s t u d i o 3 a . n e t

Valore S.p.A.

Direzione Generale: Via Bruno Maderna 7 - 30174 Venezia
Tel: + 39 041 8622601 - E-mail: segreteria@studio3a.net

www.studio3a.net
N° Verde 800 09 02 10

VALORE[®]
SPA